

Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.)

Per la tipologia di reato “corruzione di minorenni” (art. 609 quinquies c.p.) le segnalazioni di reato sono state 60 nell'arco del triennio 2002-2004, di cui 58 risultano risolte. Questa tipologia di reato pur registrando dati relativamente bassi è in aumento, in quanto dai 12 casi del 2002 e dai 16 casi del 2003 si passa ai 32 casi (il doppio rispetto all'anno precedente) del 2004.

Alle 60 segnalazioni di reato all'Autorità giudiziaria corrispondono 64 persone denunciate di cui 23 risultano essere in stato di arresto, di quest'ultime 16 sono relative a persone denunciate nel solo 2004.

Anche le persone denunciate sono in significativo aumento dato che se ne contano 35 nel 2004, mentre sono state appena 11 nel 2002 e 18 nel 2003.

La relazione di uno a uno tra le persone denunciate e le segnalazioni all'Autorità giudiziaria vale anche per questa fattispecie di reato.

Violenza sessuale di gruppo (art. octies c.p.)

Numeri relativamente molto bassi ma costanti si registrano nel periodo considerato anche per la tipologia di reato “violenza sessuale di gruppo” (art. octies c.p.) che conta tra il 2002 e il 2004, 51 segnalazioni di reato di cui 50 risolte; le persone denunciate, che risultano essere in leggero calo, sono state 139 di cui 66 in stato di arresto.

Naturalmente per la natura stessa della tipologia di reato ad ogni segnalazione e ad ogni vittima corrispondono un numero più alto di persone denunciate. Ci sono in media 2,5 persone denunciate per ogni vittima di “violenza sessuale di gruppo” e 2,4 persone denunciate per ogni segnalazione di reato.


**1.5. LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE DENUNCIATE
PER I REATI DI VIOLENZA SESSUALE SUI MINORI**

Tra le caratteristiche delle persone denunciate all'Autorità giudiziaria è possibile distinguere il tipo di relazione esistente con la vittima che può essere di tipo intraspecifico (autore che conosce la vittima) oppure extraspecifico (autore che non conosce la vittima). La probabilità che il rapporto tra vittima e persona denunciata sia di tipo intraspecifico è molto alta dato che nel periodo 2002-2004 l'incidenza percentuale di questa relazione è sempre stata superiore all'80%. Delle 587 persone denunciate nel corso del 2002, 481 (pari all'82,6% del totale) conoscevano la vittima; questa incidenza addirittura aumenta nel corso del 2003 dove le persone denunciate che conoscevano la vittima sono state il 90,8% del totale (605 casi su 666). Nel corso del 2004 l'incidenza percentuale in oggetto si assesta appena al di sotto dell'83% con (606 casi su 733).

All'interno della relazione intraspecifica è possibile avere un'ulteriore suddivisione per tre diversi ambiti di relazione: familiare allargato, scolastico e sociale¹. L'ambito familiare rappresenta il “luogo più pericoloso” per i minori dato che in media oltre il 90% degli abusi segnalati all'Autorità giudiziaria sono commessi da persone che hanno un legame parentale o di stretta conoscenza con il bambino. Inoltre nell'ambito familiare allargato, sono i “conoscenti” a rappresentare il maggior “pericolo” dato che tra le persone denunciate essi rappresentano in media circa il 55% del totale (poco più di una persona su due). Tra i parenti stretti le figure più ricorrenti tra gli abusanti sono i genitori con valori che in media rappresentano il 20% del totale delle relazioni intraspecifiche.

¹ Gli ambiti di relazione possono essere ulteriormente suddivisi in: conoscente, cognato, convivente genitore, cugino, fratello, genitore, nonno, partner, tutore/affidatario, zio per l'ambito familiare allargato; insegnante, dipendente scuola per l'ambito Scolastico; allenatore sportivo, baby sitter, datore di lavoro, dipendente centro sportivo, dipendente istituto minorile, medico curante, sacerdote per l'Ambito Sociale.

Figura 7 - Persone denunciate all'Autorità giudiziaria secondo il tipo di relazione con la vittima artt. 609 bis, ter, quater, quinquies e octies c.p. - Periodo 2002-2004



1.6 I PRIMI DATI DEL 2005

I dati relativi al primo semestre 2005, anche se molto probabilmente non stabilizzati e soggetti a future variazioni, non mostrano particolari scostamenti con i dati relativi al primo semestre 2004. Proiettando il dato nell'arco dei dodici mesi, sembrerebbe consolidarsi l'aumento importante che caratterizza il numero di minori vittime, le persone segnalate e le persone denunciate all'Autorità giudiziaria per abusi sessuali già registrato nel corso del 2004.

Alcune delle caratteristiche che emergono da questa provvisoria analisi possono essere così schematizzate e sintetizzate:

- per le quattro fattispecie di reato considerate (attinenti alla legge n. 66/96) il dato è sostanzialmente stabile nei due periodi;
- diminuisce in maniera significativa la percentuale di 11-14enni rispetto al totale delle vittime che passa dal 42% del primo semestre 2004 al 34% del primo semestre 2005; aumenta l'incidenza percentuale delle altre due classi di età ed in particolar modo quella dei 15-17enni;
- aumenta leggermente la componente italiana sul totale delle vittime minorenni segnalate, era pari all'82,2% nel primo semestre 2004, risulta dell'87,9% nel 2005;
- i minori rumeni si confermano quelli più rappresentati tra le vittime di cittadinanza straniera nei primi sei mesi del 2005, e 14 minori rumeni di cui 11 femmine. L'alta componente femminile è in controtendenza con quanto emerso per i rumeni nell'analisi del triennio 2002-2004;
- esiste una prospettiva di aumento della componente femminile rispetto al totale delle vittime, sia per le vittime di cittadinanza italiana che per quelle di cittadinanza straniera;
- la ripartizione delle due diverse tipologie di relazione tra vittima e persona denunciata per il reato (intra-specifica ed extraspecifica) è in linea con quella dei periodi precedenti.

Infine, è opportuno sottolineare il diverso comportamento del fenomeno nelle singole regioni. Nel primo semestre 2005 alcune regioni come la Lombardia, il Lazio, la Puglia e la Sicilia mostrano, dati abbondantemente al di sotto di quelli relativi al primo semestre 2004. Il numero di vittime registrato in Lombardia nel corso dei primi sei mesi del 2005 è stato di 56 casi a fronte dei 98 registrati nei primi sei mesi del 2004. Per la Sicilia i nuovi casi registrati sono stati 37 a fronte dei 59 del periodo precedente, per la Puglia i casi scendono da 42 a 27 mentre per il Lazio da 29 a 9. Per queste regioni più che per le altre si prospetta la probabilità che la diminuzione del numero delle vittime segnalate si confermi anche per l'intero anno 2005.

Ci sono, invece alcune regioni che già dopo i primi sei mesi del 2005 hanno un numero di vittime minorenni pari a quello registrato nel corso dell'intero anno 2004: in Veneto si segnalano all'Autorità giudiziaria 43 minori vittime di abusi sessuali nei primi 6 mesi del 2005 a fronte delle 44 registrate nel corso dell'intero 2004; il Friuli-Venezia Giulia denuncia 16 minori vittime di violenza sessuale a fronte delle 18 relative all'intero 2004; in Toscana si segnalano 35 minori vittime di abusi sessuali nel primo semestre 2005 a fronte delle 42 totali registrate nel corso del 2004. A differenza delle prime per queste ultime regioni si prospetta un probabile incremento del numero delle vittime segnalate nel 2005 rispetto al 2004. Infine, alcune regioni registrano già dopo i primi sei mesi del 2005 un numero di vittime segnalate all'Autorità giudiziaria superiore a quello registrato nel corso dell'intero 2004. L'Emilia-Romagna nel corso del 2004 aveva 44 minori vittime di abusi sessuali mentre nel primo semestre del 2005 questo valore ha già raggiunto 46 casi; lo stesso vale per la regione Abruzzo, che registra 10 casi nel primo semestre 2005 a fronte degli 8 registrati nel corso del 2004 e la regione Campania che registra 82 casi nei soli primi sei mesi del 2005 a fronte dei 75 casi registrati nel corso dell'intero 2004. Per queste regioni la prospettiva certa è quella di un incremento significativo rispetto all'anno 2004 nel numero di minori segnalati come vittime di abusi sessuali relativamente alle fattispecie di reato attinenti alla legge n. 66/96.


2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NELLA LEGGE N. 269/98

2.1. DENUNCE, DELITTI DENUNCIATI E PERSONE DENUNCIATE

L'Istat con le Statistiche giudiziarie penali fornisce i dati sulle fattispecie di reato attinenti alla legge n. 269/98. Trattandosi in questo caso di una rilevazione corrente che comprende anche altri dati e non di un sistema informativo ad hoc come quello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le informazioni disponibili non risultano essere aggiornate e dettagliate come le precedenti. Al momento l'ultimo anno disponibile è il 2003 con la possibilità di avere una significativa serie storica nel periodo 1998-2003 riguardante le denunce, i delitti denunciati e le persone denunciate per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale.

Per ovviare alla carenza di informazioni dettagliate per sesso, cittadinanza, classe di età, ecc... l'analisi dei dati sarà ampliata in alcuni casi all'intero periodo 1998-2003 e sarà distinta per le singole fattispecie di reato attinenti alla legge n. 269/98.

Figura 8 - Delitti denunciati per le fattispecie di reato attinenti alla legge n. 269/98 per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale - Anni 1998-2003



Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

I delitti denunciati per la fattispecie di reato “Pornografia minorile” per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale nell'ultimo biennio risultano in diminuzione dopo l'esposizione avvenuta a partire dall'anno 2000. Nel periodo 1998-2003, lo studio del fenomeno deve essere necessariamente diviso in due periodi: il 1998-2001 dove si passa dai 21 delitti denunciati ai 1.767 delitti e il periodo 2001-2003 dove si registra una diminuzione percentuale di quasi il 60% dei casi.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 269/98, dove le novità legislative non erano ancora state completamente acquisite, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria nel 1998 e nel 1999 rispettivamente 21 e 82 delitti.

A partire dal 2000 il fenomeno, o quantomeno la presa di coscienza della nuova fattispecie di reato, è iniziato a crescere registrando 406 denunce per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale; nel corso del 2001 il dato raggiunge il suo livello più alto del periodo registrando 1.767 delitti. Da questo anno in avanti il fenomeno ha un forte ridimensionamento: nel 2002 i delitti denunciati scendono a 1.370 casi per una diminuzione percentuale, rispetto all'anno precedente, di circa il 22%; nel corso del 2003 il dato scende ancora fino a 758 delitti per una diminuzione rispetto al 2001 di circa il 57% e di circa il 44% rispetto all'anno precedente.

Probabilmente, una quota considerevole della diminuzione delle segnalazioni per i reati relativi alla “Pornografia minorile” è da leggere anche in relazione al contemporaneo aumento delle segnalazioni per i reati di “Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori” ed alla possibilità che sia subentrata una diversa classificazione dei reati.

Tre indicatori caratterizzano la fattispecie di reato “Pornografia minorile”:

- il rapporto tra le denunce-delitti denunciati e le persone denunciate. Questo rapporto ha un significato particolare se analizzato nel tempo. Escluso il 2003, e a differenza di quanto accade per le altre tipologie di reato connesse, il rapporto denunce-delitti rispetto alle persone denunciate risulta essere molto alto: nel 2002, alle 1.360 denunce all'Autorità giudiziaria e ai 1.370 delitti denunciati corrispondono solamente 230 persone denunciate per un rapporto medio pari a una persona denunciata ogni 6 denunce. Questo rapporto era stato ancora più alto nel 2000 e nel 2001, rispettivamente pari a 9 e a circa 13 denunce per ogni persona denunciata. Nel corso del 2003, contemporaneamente alla forte diminuzione del numero dei delitti e delle denunce, si registra un aumento significativo delle persone denunciate che passano dalle 230 del 2002 alle 278 del 2003. Questo dato oltre a fornire di per se un' interessante chiave di lettura, fa sì che il rapporto delitti-denunce rispetto alle persone denunciate scenda a poco meno di 3, dimezzandosi rispetto all'anno precedente. Quindi, anche se il numero di denunce e di delitti per i quali è iniziata l'azione penale è in forte calo, a questi corrisponde una denuncia più precisa dove in almeno un caso su tre è identificata la persona da denunciare.

- la forte componente di persone denunciate minorenni sul totale dei denunciati nel corso del 2002. Ai 230 denunciati corrispondono 11 denunciati sotto i diciotto anni per un'incidenza percentuale di circa il 12%. Nel corso del 2003 questo rapporto scende al 6,5%.

- la forte incidenza sul totale dei delitti denunciati delle denunce verso autori ignoti: anche se questa caratteristica si attenua nel corso del 2003 (528 delitti denunciati di autore ignoto sui 758 delitti registrati in totale) su un'incidenza percentuale pari al 69,7%, in realtà era stata molto più importante negli anni precedenti con percentuali medie attorno al 90%.

Detenzione di materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori (art. 600 quarter c.p.)

Come precedentemente accennato i delitti denunciati per la fattispecie di reato “Detenzione di materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori” sono in costante aumento dal 1998. Il fenomeno ha iniziato ad essere intercettato nel 1999 quando si registrarono 24 casi, saliti a 97 nel 2000, 154 nel 2001, 425 nel 2002 e infine con un leggero calo, 394 casi nel 2003.

A questa fattispecie di reato corrispondono alcune caratteristiche particolari:

- per il totale dei delitti denunciati in questa tipologia di reato si rileva un numero di denunce più basso: 253 denunce a fronte dei 394 delitti denunciati nel 2003, 333 denunce a fronte dei 425 delitti denunciati nel 2002 e 105 denunce a fronte dei 154 delitti denunciati nel 2001;
- la quasi totalità delle denunce per detenzione di materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori sono relative ad un solo delitto;
- la percentuale dei delitti denunciati che hanno l'autore ignoto è significativamente più bassa di quella registrata per la fattispecie di reato relativa alla pornografia minorile, e nel corso del 2003 la quota dei delitti denunciati verso autore ignoto tende a scendere;
- il numero delle persone denunciate per questa tipologia di reato è in forte e significativo aumento, si passa dalle 30 persone denunciate nel 2001, alle 132 persone denunciate nel 2002 e alle 278 persone denunciate nel corso del 2003;
- nel corso del 2002 il rapporto delitti-denunce per detenzione di materiale pedopornografico è stato pari a 3,2; il forte incremento del numero delle persone denunciate nel corso del 2003 porta il rapporto denunce rispetto alle persone denunciate a 2,1 cioè per ogni denuncia ci sono circa 2 persone denunciate;
- i minorenni denunciati per questa tipologia di reato sono stati negli ultimi tre anni appena 9, di cui 3 nel 2003, 5 nel 2002 e 1 nel 2001.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

I delitti denunciati per "Prostituzione minorile" hanno rappresentato negli anni 1998 e 1999 la componente più importante tra i reati riconducibili alla legge n. 269/98, con rispettivamente 9 e 108 delitti denunciati all'Autorità giudiziaria.

Il fenomeno è andato poi successivamente a incrementare nel 2000 e nel 2001 quando le denunce per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono state rispettivamente 136 e 198. Infine, nei due anni successivi il dato si è assestato su un valore simile a quello del 2001 con 173 delitti denunciati nel corso del 2002 e 190 delitti denunciati nel corso del 2003.

Anche se il dato è in aumento rispetto ai primi anni di applicazione della legge, a differenza di quanto registrato per i reati di "Pornografia minorile" e "Detenzione di materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori" l'incremento avvenuto di anno in anno è contenuto in qualche decina di unità.

La caratteristica più importante rispetto ai precedenti reati è che per lo sfruttamento di minori nella prostituzione ad ogni denuncia corrispondono in realtà più persone denunciate. Nel 2003, a fronte di 190 delitti denunciati all'Autorità giudiziaria e di 171 denunce si registrano 314 persone denunciate. Ciò vuol dire che in media per ad ogni denuncia e ad ogni delitto denunciato corrispondono circa 2 persone denunciate. Un rapporto che risultava essere leggermente più alto nei due anni precedenti.

Nell'arco del triennio considerato si contano 10 minori denunciati di cui 4 nel 2001, 2 nel 2002 e 4 nel 2003.

Turismo finalizzato allo sfruttamento di minori (art. 600 quinquies c.p.)

I delitti riconducibili alla fattispecie di reato "Turismo finalizzato allo sfruttamento di minori" sono stati appena 12 nel corso dei sei anni considerati (1998-2002). Nonostante il numero molto basso dei casi è opportuno evidenziare che alle 12 denunce e ai 12 delitti denunciati all'Autorità giudiziaria corrisponde, nei sei anni considerati, una sola persona denunciata nel corso del 2000.

2.2. IL MONITORAGGIO DELLA RETE WEB PER I REATI A SFONDO SESSUALE E PEDO-PORNOGRAFICO

Uno degli strumenti innovativi introdotti dalla legge n. 269/98 riguarda l'attività di investigazione rivolta alla prevenzione e al contrasto dell'utilizzo della rete web come strumento di sfruttamento a sfondo sessuale e pedo-pornografico del minore. L'organo preposto per il monitoraggio costante della rete sulle attività pedo-pornografiche è la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Dal 1998 ad oggi (primo semestre 2005) l'attività investigativa ha coinvolto circa 178mila siti web, comportando: la decisione di realizzare 2.882 perquisizioni e di denunciare (in stato di libertà) 3.011 persone di cui 141 (il 5% delle persone denunciate) sottoposte a provvedimenti restrittivi.

L'attività investigativa ha avuto nel corso del periodo 1998-2005 un costante e significativo aumento. Dal 1998 al 2000 i siti web monitorati sono stati complessivamente 25.847 che hanno comportato 283 perquisizioni e 399 persone denunciate in stato di libertà (di cui 43 sottoposte a provvedimenti restrittivi).

Nel 2001 l'attività investigativa subisce un forte incremento, si contando in un solo anno 24.325 siti web monitorati (in pratica lo stesso valore dei tre anni precedenti) che hanno portato a compiere 238 perquisizioni ed a denunciare 210 persone (di cui 25 sottoposte a provvedimenti restrittivi). Nel corso del 2002 il numero dei monitoraggi rimane pressoché stabile (23.940) mentre aumentano le perquisizioni, che passano dalle 238 dell'anno precedente alle 606 del 2002 e le persone denunciate, che passano dalle 210 del 2001 alle 552 del 2002. Aumentano leggermente anche i provvedimenti restrittivi, che passano dalle 25 del 2001 alle 29 del 2002.

Nel 2003 si registra un significativo aumento dei monitoraggi: il numero di siti web monitorati raddoppia rispetto ai due anni precedenti raggiungendo circa 51mila monitoraggi. A questa forte crescita non corrisponde un proporzionale incremento del numero di perquisizioni e di persone denunciate in stato di libertà, si registrano rispettivamente 725 perquisizioni (con un incremento del solo 16%) e 712 persone denunciate in stato di libertà (corrispondenti ad una crescita di circa il 16%).

Nel corso del 2004 i valori che emergono dall'attività investigativa si ricollocano ai livelli registrati nel corso del 2001 e del 2002 con 25.446 siti web monitorati. Il numero di perquisizioni corrispondenti è pari a 525 mentre il numero di persone denunciate in stato di libertà sono state 769 di cui 21 sottoposte a provvedimenti restrittivi.

I dati del primo semestre 2005 rispecchiano l'andamento del 2003 con una forte crescita delle attività di monitoraggio. In soli sei mesi si contano infatti 27.161 siti web monitorati, 505 perquisizioni, 369 persone denunciate di cui 14 sottoposte a provvedimenti restrittivi.

QUINTA SEZIONE

**PROBLEMATICHE OPERATIVE E ISTITUZIONALI
DELLA PRESA IN CARICO PSICODIAGNOSTICA
E TERAPEUTICA DEGLI AUTORI DI ABUSO SESSUALE
E PEDOFILIA AI DANNI DELL'INFANZIA**

PAGINA BIANCA

1. 'PEDOFILIA': UN TERMINE CHE DESCRIVE MA NON PUÒ FAR DIAGNOSI

In merito al termine "pedofilia" le descrizioni della nosografia psichiatrica e della clinica internazionale (DSM-IV e ICD-10) usano una definizione molto flessibile classificando la stessa più come un comportamento che non come una categoria diagnostica.

È ormai un dato condiviso, dalla clinica e dalle ricerche più avanzate su tali condotte sessuali devianti nei confronti dei minori, che non esiste una psicopatologia univoca né un 'typus paedophilus', ma un'eterogeneità psicopatologica di tali comportamenti, che pertanto sono meglio definibili come 'violenza sessuale contro i minori', evitando con ciò confusive etichettature. Ciò permette di distinguere quei tipi di agiti sessuali devianti in cui predomina l'aspetto pulsionale e si intricano urgenza, impellenza, esperire appetitivo o tossicomanico, con irrequietezza periodica e inattesi passaggi all'atto, da quelli più inquadrabili in dinamiche relazionali di sopraffazione, spesso agite nel contesto familiare.

Anche per questo non appare possibile attribuire l'eziopatogenesi delle condotte di violenza sessuale sui minori ad un'unica classe di eventi, sia intrapsichici sia esterni, ma occorre prendere in considerazione una molteplicità di fattori¹.

Tali premesse evidenziano da subito la difficoltà di stabilire linee di intervento e prevenzione di queste gravi condotte lesive, al di là della mera risposta punitiva in senso retributivo.

Alla luce anche dei più recenti dibattiti parlamentari in materia, è importante sottolineare come la stessa legge n. 269/98, nel reprimere i reati che ledono la sessualità e lo sviluppo psicosessuale dei minori, si orienti ad una risposta che accanto alla punizione preveda la possibilità di un trattamento.

L'articolo 17 della legge inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto di "recupero dei responsabili di tali delitti", prevedendo l'istituzione di un Fondo ottenuto dai proventi delle attività delittuose sanzionate, riservato in prima battuta alla cura delle vittime e, in via residua, al trattamento dei rei che ne "facciano apposita richiesta".

Il legislatore si è richiamato in maniera chiara ad una sensibilità operativa già presente in altri Paesi, dove la ratio degli interventi normativi e delle prassi operative in tema di repressione delle condotte sessuali violente si avvale di un'esplicita opzione di difesa sociale e di rilevanza preventiva: gli autori di reati sessuali vengono considerati, in una sorta di sdoppiamento criminologico, soggetti da una parte responsabili e, dall'altra, vulnerabili, che oltre alla punizione possono essere destinatari di una cura². Tale constatazione è stata rafforzata dalle ricerche e dalle pratiche cliniche avviate nei Paesi anglosassoni a partire dalla metà degli anni '70, da cui risulta che buona parte di queste condotte illecite e lesive nella sfera della sessualità dei minori sono caratterizzate da spinte pulsionali compulsive e difficilmente eliminabili per il solo effetto della dichiarazione di incapacità di intendere di volere dal punto di vista penale. Ciò significa che chi aggredisce sessualmente, indipendentemente dalla qualità lesiva o dalla modalità invasiva dell'atto, tende più frequentemente del resto della popolazione penale a ripetere la condotta deviante³.

In questo campo si è purtroppo costretti a citare studi ed esperienze effettuate fuori dal nostro Paese, dove non solo non si è ancora riusciti a quantificare l'entità delle condotte di violenza sessuale ai danni di minori, ma è impossibile condurre studi di follow-up relativi all'efficacia degli interventi di trattamento degli abusanti sia per l'esiguità degli psicoterapeuti che agiscono su tali disfunzioni della preferenza sessuale, sia per il basso numero di soggetti presi in carico. A ciò si aggiunga che il sistema penale italiano non conosce ancora, salvo alcune eccezioni a cui si farà riferimento in seguito, specifici programmi di intervento trattamentale nella fase dell'esecuzione penale per i colpevoli di reati sessuali, cioè in ambito penitenziario, oppure in apposite comunità, come sbocco nell'area penale esterna, o nel caso dei reati sessuali adolescenti.

¹ Dettore D., Fuligni C. (1999), L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili. McGraw-Hill, Milano.

² Salas D. (1997): « Le délinquant sexuel », in: Garapon A., Salas D. (a cura di) : La justice et le mal. Editions O.Jacob, Parigi.

³ I primi studi di valutazione dei programmi trattamentali americani e canadesi per gli autori di reati sessuali si sono concentrati appunto a misurare gli effetti degli interventi sulla recidiva. Una meta-analisi della letteratura nordamericana, a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, mise in rilievo l'efficacia dei trattamenti sulla riduzione delle condotte recidivanti (Hall, 1995). Numerosi altri studi canadesi e statunitensi confermarono questi dati (Marshall-Barbaree, 1988; Rice e coll. 1991; Cumming-Pithers, 1992; Marques, 1994; Hudson, 1995; Gordon, 1996; Pellerin-Proux e coll. 1996; Dwyer, 1997), in base ai quali si può affermare che coloro che hanno completato un programma di trattamento specializzato per autori di reati sessuali presentano un tasso di recidiva inferiore a chi non ha seguito tali programmi.

2. LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORI TRA LE MURA DI CASA

Un altro aspetto rilevante di cui è necessario tener conto nel programmare interventi di prevenzione e repressione degli abusi sessuali contro l'infanzia, è la maggiore diffusione del fenomeno dell'abuso sessuale sui minori all'interno delle pareti domestiche e nelle relazioni parentali, che i dati della ricerca clinica internazionale confermano in maniera quasi unanime. Fin dagli inizi degli anni '80, una più approfondita conoscenza del fenomeno dell'infanzia abusata ha stravolto lo stereotipo dell'aggressore sessuale, spesso immaginato nei panni dell'anziano sconosciuto che avvicina i bimbi nei parchi a suon di caramelle. La Commissione Reale di Inchiesta del Canada, istituita appositamente in quel periodo per indagare più a fondo sul fenomeno, rilevò che l'80% dei minori vittime di reati a sfondo sessuale lo sono ad opera di un familiare o di un conoscente in relazioni di prossimità. Studi analoghi in USA hanno segnalato che la maggior parte dei reati sessuali, più del 65%, si consuma all'interno delle pareti domestiche o nell'ambito di relazioni di prossimità. Già da una decina di anni le ricerche americane hanno evidenziato dati sorprendenti: il 16% della popolazione femminile avrebbe vissuto un'esperienza di incesto prima dei 18 anni di età, e il 15% delle donne sarebbe stato vittima di abuso sessuale da parte del padre naturale⁴. Anche in Italia, come si illustrerà meglio in seguito, i dati sul fenomeno sono inquietanti; lo sviluppo della ricerca quantitativa specifica è assai modesto, ma, ad esempio, il secondo rapporto ASPER sulla sessualità degli italiani riferisce che in un campione di 649 adolescenti di ambo i sessi, rappresentativo di varie aree geografiche e di varie fasce economiche e di istruzione, il 10% dei maschi e l'11% delle femmine asserisce di aver avuto rapporti sessuali con persone della propria famiglia. Tra i soggetti di sesso femminile, 24 su 100 sono stati insidiati dal padre e 20 dal patrigno⁵. Secondo altri dati del 'Telefono Rosa'(1994), in Italia quattro minori su cento subirebbero violenze sessuali prima dell'adolescenza, mentre 'Telefono Azzurro' evidenzia che tra le 2500 denunce di abusi sessuali su minori raccolte nel 1995, il 75% aveva per oggetto situazioni interne alla famiglia. Si tratta dunque di una dimensione presunta che, anche dimezzando queste percentuali, giustifica un certo grado di allarme sociale⁶.

3. GLI ADOLESCENTI AGGRESSORI SESSUALI

Altrettanto inquietante è l'emergere crescente e recente delle condotte sessuali devianti ad opera di minori, anche infraquattordicenni, cioè di coloro che in questi ultimi anni sono stati oggetto di un rafforzamento delle tutele e dei sistemi di protezione integrata contro gli abusi ed i maltrattamenti. Tali agiti hanno talvolta avuto esiti drammatici e sono giunti agli echi delle cronache nazionali, lasciando frastornata e allarmata l'opinione pubblica.

Spesso le aggressioni sessuali degli adolescenti hanno la caratteristica di essere condotte in gruppo o di essere direttamente collegate a fantasie sessuali devianti attivate via internet. Il fenomeno preoccupa tanto le famiglie quanto gli operatori dei servizi minorili, le istituzioni scolastiche, le Forze dell'Ordine e i giudici minorili.

Osservando i dati raccolti dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia in un periodo compreso fra il 1996 e il 2001, si rileva un forte incremento del numero delle denunce per violenza sessuale ad opera di minori⁷ (da 392 denunce registrate nel 1996, a 652 registrate nel 2001).

Proprio in base alle caratteristiche di questi adolescenti, frequentemente non imputabili perché minori di 14 anni, si sono sviluppati in Nord America intensi programmi trattamentali, che mirano a neutralizzare i rischi di recidiva di condotte devianti, che hanno spesso la specificità di un'insorgenza precoce e che, se non curate, possono esitare in parafilie, con agiti di tipo compulsivo.

⁴ Russel D.E.H., (1983): «The incidence and prevalence of intrafamilial and extrafamilial sexual abuse of female children», in: Child Abuse and Neglect, 7, 133-146.

⁵ Cafaro D. (a cura di) (1992): Sesso 2000: il comportamento sessuale degli italiani alle soglie del XXI secolo, 2° rapporto ASPER, Roma.
⁶ Vassalli A. (1999): «L'abuso sessuale sui minori», in: Abbruzzese S. (a cura di): Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti, Franco Angeli, Milano.

⁷ I dati di altri Paesi da più tempo attenti al fenomeno ci rivelano una tendenza analoga. In U.S.A. e in Canada si calcola che tra il 20% e il 30% delle violenze sessuali ai danni di donne adulte e tra il 40% e il 50% delle aggressioni sessuali contro minori o bambini sono commesse da soggetti adolescenti (Groth-Loredo, 1981; Groth e altri, 1982; Ageton, 1983; Mc Kibben-Jacob, 1993). Già nel 1979 il National Crime Survey segnalava che il 22% delle violenze carnali in USA erano commesse da adolescenti tra i 12 e i 19 anni.

Neppure i minori abusanti sessuali costituiscono un gruppo omogeneo, così come nessuna delle caratteristiche studiate è da ritenersi in un rapporto lineare di causa-effetto con il verificarsi di condotte sessualmente violente⁸. La clinica mette in guardia dalle banalizzazioni e dalle sottovalutazioni degli operatori o di coloro che si occupano di questi minori e dei loro agiti sessuali devianti. Spesso questi adolescenti, le cui condotte non vanno mai fatte passare sotto silenzio, hanno difficoltà di relazioni con i loro pari, tendono ad isolarsi e sono socialmente e sessualmente più immaturi dei loro coetanei. Gli studiosi anglosassoni concordano nell'evindenziare la possibilità che i minori autori di atti sessuali contro i bambini si fissino sull'interesse sessuale deviante, per cui ritengono indispensabile una specifica e puntuale presa in carico trattamentale. Poiché è ormai evidente che il comportamento sessualmente violento è ben altro che una semplice patologia dell'eccitamento sessuale, esso necessiterebbe di un trattamento multiplo, articolato e complesso, da adattarsi alle esigenze del singolo paziente. Questi bambini e adolescenti hanno caratteristiche eterogenee, con storie evolutive frequentemente diverse l'una dall'altra (che vanno dal ragazzo vittimizzato sessualmente da bambino, al vero psicopatico o perverso), che non consentono di definire un unico tipo di intervento terapeutico, bensì richiedono programmi di cura multimodali, flessibili, adattabili alle problematiche del singolo adolescente, alle sue risorse cognitive e culturali, alla presenza o meno attorno a lui di un ambiente supportivo e alla sua capacità di empatia, oltre che alla gravità e compulsività della sua patologia. Davanti a questi reati, la magistratura minorile si trova spesso in difficoltà ad armonizzare gli interventi in una prospettiva risocializzativa e a valorizzare gli strumenti diversivi o strettamente rieducativi previsti dalla riformata procedura penale minorile (ad esempio la 'messa alla prova', art. 27 D.P.R.n.448/1988). Mancano, infatti, le risorse per una presa in carico specifica di queste problematiche sia sul territorio sia, nel caso di minori condannati o sottoposti a misure di sicurezza, all'interno delle strutture detentive. Inoltre, si registra frequentemente una mancanza di coordinamento nei passaggi di informazione e di interventi tra i servizi di neuropsichiatria infantile e i servizi sociali territoriali, soprattutto quando le condotte sessuali devianti non si accompagnano a chiari processi psicopatologici. Ciò inficia la possibilità di chiare strategie di prevenzione primaria e secondaria dei crimini sessuali commessi da adolescenti. Quanto fin qui esposto conferma come i bisogni dei ragazzi autori di tali crimini non vadano trascurati, anche per evitare futuri casi di recidiva: dove col termine 'recidiva' si indica non semplicemente la ripetizione di un atto sessuale deviante, ma anche la difficoltà e la sofferenza sperimentate dal soggetto, che non trovano altro modo di rivelarsi se non un agito violento che spesso risulta incomprensibile non solo a chi lo subisce, ma anche a chi ne è l'autore.

4. I PRINCIPI CHE PRESIDONO AGLI INTERVENTI TRATTAMENTALI

Prima di addentrarsi nelle problematiche operative e istituzionali della presa in carico degli abusanti sessuali in Italia, si giudica utile accennare ai principi che presidono agli interventi trattamentali maggiormente condivisi dalla comunità scientifica internazionale, in base ai quali si sono effettuate le scelte operative e si sono adeguati i contesti istituzionali nei Paesi che, prima del nostro, hanno fatto la scelta di prevedere per questi rei, accanto alla punizione, una strutturata rete di Servizi di cura, di presa in carico e di controllo sul territorio. Ciò principalmente nell'ottica della difesa sociale, ma anche nella prospettiva di un recupero alla dignità di soggetti altrimenti difficilmente reintegrabili nel contesto sociale e, laddove possibile, di una ricostruzione dei legami socio-familiari lacerati dalle condotte sessuali devianti. La pratica clinica nordamericana conferma che una parte significativa di devianti sessuali può affrontare un trattamento e trarne beneficio, e che spesso esso viene richiesto esplicitamente dall'interessato. Tuttavia, molti di questi soggetti rimangono assai resistenti agli approcci curativi: basti pensare a quelle personalità devianti egosintoniche per nulla disposte a separarsi dal proprio sintomo. È tipico di questi detenuti ricorrere a meccanismi di negazione e minimizzazione dei propri agiti devianti e della propria responsabilità riguardo ai fatti abusivi. Da ciò consegue il principio che non tutti gli autori di reati sessuali possono essere trattati. In questi Paesi gli aggressori sessuali vengono considerati trattabili solo in seguito ad un accurato percorso diagnostico, per evitare di dilapidare risorse professionali, patrimoniali ed intellettuali in interventi che non produrranno effetti.

⁸ Sabatello U., Di Cori R.(2001):«L'abuso sessuale infantile: problematiche cliniche e modelli di intervento», in : *Minori e Giustizia*, 2, 15-29.

Uno dei criteri principali di ammissione ai programmi di trattamento è costituito da un livello minimo di riconoscimento dei fatti devianti e della propria responsabilità da parte del condannato.

Un intervento specifico di gruppo sui condannati negatori viene talvolta tentato, ma solo in chiave pre-trattamentale.

Un altro criterio è l'esclusione da ogni trattamento degli autori dei reati più gravi, come la pedofilia sadica e perversa del 'pedoclasta', il cui atto sessuale culmina nell'umiliare, nel procurare dolore fisico e, anche se molto più raramente, nel sopprimere la piccola vittima.

A corollario di quanto appena descritto, un altro principio fondamentale ispira gli approcci trattamentali più consolidati nel continente nordamericano, e più di recente in alcuni Paesi europei: in nessun caso il trattamento deve considerarsi un sostituto della pena. La misura penale è necessaria e dev'essere pronunciata ed applicata, predisponendo le condizioni e le modalità per il trattamento, nei casi in cui è possibile.

Tale principio è accompagnato però dalla consapevolezza che la cura non è rivolta a una categoria penale, ma ad un'entità patologica definita. In caso contrario, si rischierebbe di focalizzare il trattamento sull'atto criminale, dando l'impressione che l'intervento terapeutico cessi di essere destinato alla persona.

Il sistema penale e gli operatori del trattamento devono cooperare per mantenere la motivazione al cambiamento degli aggressori sessuali, spesso così resistenti. Collaborazione e concertazione non si pongono in funzione alternativa tra pena e intervento trattamentale, ma costituiscono un continuum tra sentenza, pena e trattamento.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'assenza ribadita di soluzioni miracolistiche, ovvero in questi programmi non vi è alcuna pretesa di guarigione dei devianti sessuali. È illuminante a proposito questa citazione di J. Aubut, psichiatra dell'Istituto Pinel di Montréal:

I delinquenti sessuali sono alle prese con delle difficoltà che toccano diverse sfere della loro vita, e ciò in modo cronico. Proprio come in ben altre patologie, come l'alcoolismo o il diabete per esempio, dove non si ha guarigione, ma possono aversi delle remissioni.

Il delinquente sessuale non deve mai considerarsi al riparo da una caduta o ricaduta.

Deve imparare a gestire la sua patologia sessuale ed anche a migliorare la sua qualità di vita.

Dovrà accettare certi handicap e soprattutto stendere il lutto sulla sua onnipotenza⁹.

Il trattamento, quindi, può aiutare questi soggetti a controllare e prevenire i propri impulsi sessuali devianti e ad individuare le strategie più opportune per prevenire la recidiva. Gli autori di reati sessuali in trattamento vengono continuamente prevenuti sul fatto che possono avere delle ricadute: anzi, il riconoscere ed il confermare la ripetizione delle fantasie devianti da parte dei pazienti viene considerato dai terapeuti in termini di valorizzazione.

Altro aspetto centrale di questi approcci di cura è la concertazione e la continuità degli interventi, e ciò su due livelli:

D) i diversi professionisti del sistema penale hanno il diritto ed il dovere di comunicare tra di loro, in qualsiasi fase della presa in carico del reo sessuale. Ciò significa subordinare i principi di etica professionale e di confidenzialità dell'operatore al principio generale, di tipo preventivo e securitario, della diminuzione del numero delle vittime. L'efficacia di tale concertazione dipende dunque dalla qualità del lavoro in rete;

II) l'importanza di proseguire gli interventi nel tempo, lungo la carriera criminale di questi soggetti. Oggi, per esempio, più della metà dei 2500 progetti di trattamento in Usa e dei 45 progetti canadesi sono rivolti agli aggressori sessuali adolescenti. Gli studiosi hanno sottolineato che gran parte delle condotte sessuali devianti, quelle dalle caratteristiche più compulsive, avrebbero un'insorgenza molto precoce¹⁰. Circa sessanta devianti sessuali adulti su cento avrebbero cominciato tali agiti illeciti fin dalla prima adolescenza.

⁹ Aubut J. et Coll. (1993): Les agresseurs sexuels. Théorie, évaluation et traitement. Les Editions de la Chenalière, Montréal.

¹⁰ Howitt D.(2002): Il comportamento pedofilo. CSE Editore, Torino.

za. Alcuni pedofili già dall'età di 8 anni¹¹. Le statistiche nordamericane sono inoltre concordi nell'individuare gli adolescenti come responsabili di un terzo dei reati di abuso sessuale commessi a danno di altri minori¹². Interventi specifici con questi soggetti consentirebbero di comprimere la carriera criminale e di ridurre il numero delle vittime. Si è fatto solo un sintetico riferimento al fenomeno della devianza sessuale minorile, che sta assumendo anche nel nostro Paese dimensioni preoccupanti.

Queste pratiche trattamentali più che ventennali hanno sviluppato anche una preoccupazione per la validazione empirica dell'efficacia delle teorie e dei metodi di intervento e cura.

Si assiste così ad un gran numero di studi descrittivi degli autori di reati sessuali contro l'infanzia, dei loro bisogni, dell'impatto dei trattamenti, delle variabili associate alla recidiva. Nell'Istituto Pinel di Montréal ad esempio si è approntata una griglia informatica di valutazione longitudinale sui progressi del trattamento: una preoccupazione ed un metodo di lavoro che collocano l'intervento clinico accanto ad una ricerca continua e sistematica.

Nei Paesi in cui vengono trattati gli aggressori sessuali sui minori, i problemi che suscitano questi reati e le loro condotte devianti costituiscono sempre meno una preoccupazione di politica criminale, e sempre più un problema di tutela della salute pubblica. Il sistema penale ed il carcere non sono che parti di un intervento più complessivo, dove sono mobilitate altre risorse per un intervento generale di salute pubblica (la protezione all'infanzia, l'associazionismo sportivo e del tempo libero, la prevenzione nelle scuole, l'università con specifici strumenti formativi, la sovvenzione alla ricerca nel campo degli abusi sui minori ad opera di pubblico e privato, ecc.). In questa mobilitazione della società intera sui temi dell'abuso (il Governo del Québec, ad esempio, ha appena promosso una politica interministeriale di concertazione in tema di prevenzione degli abusi sessuali), le corti dei tribunali e le strutture carcerarie trovano il loro specifico ruolo senza restare isolati. Impedire l'isolamento e la frammentazione degli interventi è un obiettivo primario, per il quale la società deve darsi tutti i mezzi possibili, tenuto conto che una caratteristica tipica di molti autori di reati sessuali è quella di approfittare del segreto e dell'isolamento, creando confusione: proprio come hanno fatto con le loro vittime.

Un ultimo aspetto che sottende gli odierni interventi trattamentali è il ritenere che non esista una disciplina o una scuola di intervento clinico che possa pretendere l'esclusiva sui metodi e sugli strumenti della cura dei devianti sessuali. Viene affermandosi una visione eclettica di questo tipo di interventi trattamentali, come eclettiche sono le professionalità delle équipes di lavoro, necessariamente composte da criminologi, psicologi, psichiatri ed operatori con competenze socio-educative.

Si delinea in tal modo un modello multidisciplinare di interventi trattamentali, in un quadro multifattoriale, cosicché per la cura e per la valutazione diagnostica degli aggressori sessuali si ritiene oggi sempre più necessario intraprendere percorsi trasversali, cercare altri chiarimenti rispetto alla psichiatria ordinaria, alla medicina, alla psicologia clinica o alla sociologia determinista.

Come è stato detto, attualmente, si ritiene che le persone che si sono rese responsabili di atti di delinquenza sessuale ai danni di minori presentino dei funzionamenti di personalità e dei disturbi psicopatologici che possono essere assai diversi tra loro. Dietro comportamenti simili si incontrano quindi quadri psicopatologici differenti. In sintesi, le vie di approccio trattamentali, ossia gli interventi psicologici e socio-educativi volti ad ottenere dei cambiamenti evolutivi della personalità e della condotta possono procedere in due direzioni diverse.

Una prima strada è il trattamento diretto dei funzionamenti che concernono i processi psichici e comportamentali più prossimi al formarsi delle azioni violente.

Si tratta di trattamenti di tipo cognitivo-comportamentale che sono prevalentemente indicati nella cura dei disturbi impulsivi, accanto ad interventi socio-educativi.

Una seconda strada è il trattamento dei funzionamenti psichici più profondi, mediante tecniche psicote-

¹¹ Groth A.N., Lored C. (1981) Juvenile Sexual offenders: Guidelines for assessment. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

¹² Bernard F. (1985): Paedophilia: A Factual Report, Enclave, Rotterdam; Abel G.G. (1990): «The nature and Extent of Sexual Assault», in: Marshall W.L., Laws D.R., Barbaree H.E. (a cura di) Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender, Plenum Press, New York.

rapeutiche psicodinamiche, sia individuali che di gruppo, indicate per quei soggetti in cui il comportamento sessuale deviante non è riconducibile ad aspetti compulsivi ma ad una generale deformazione della personalità che si è strutturata in tal modo sin dagli anni più precoci dello sviluppo.

Entrambe le strade possono richiedere l'ausilio anche di trattamenti psicofarmacologici, la cui efficacia è riconosciuta solo se essi vengono effettuati nel contesto psicoterapeutico multimodale appena descritto.

Il principio generale è che per ottimizzare un intervento trattamentale occorre svolgere un'accurata indagine psicodiagnostica atta a definire le caratteristiche del funzionamento psicopatologico che è sotteso alla devianza attuale, onde individuare precocemente le più idonee strategie di approccio alla cura.

Nello strutturare tali diversi approcci trattamentali si deve tener conto anche della differenziazione degli interventi, sia riguardo alle caratteristiche del reo sia a quelle degli scenari delittuosi. I reati di incesto richiedono per esempio specificità trattamentali che mettano l'accento sulle possibilità del nucleo familiare dove si è compiuta l'aggressione di riorganizzare il senso della propria storia, anche attraverso una difficile riabilitazione che, in alcuni casi, può esitare in una ricomposizione del tessuto familiare lacerato.

Nei Paesi dove è presente un impianto trattamentale dei devianti sessuali, è prevista una fase iniziale esclusivamente diagnostica, di cosiddetta osservazione, che si svolge in appositi Istituti o sezioni durante il primo periodo di detenzione del condannato reo sessuale. L'intervento coordinato di vari esperti è qui finalizzato ad individuare la tipologia dell'eventuale trattamento e le modalità di esecuzione della pena nel circuito differenziato, anche attraverso l'impiego del 'pletismografo' (strumento di laboratorio che misura il grado di eccitazione ovvero di erezione peniena del soggetto sottoposto a stimoli uditivi o visivi più o meno devianti), la somministrazione di batterie testistiche e di scale statistiche attuariali, che consentono una valutazione prognostica non solo clinica.

Le scale attuariali sono strumenti che integrano il debole tasso di predizione della valutazione clinica¹³, basati sulla validazione di items statisticamente pre-definiti, in tema di giudizi di pericolosità e di rischio di recidiva, per meglio formulare ipotesi di risk assessment e di risk management, determinando in che circostanze possa essere agito dal soggetto il comportamento sessuale deviante, e in che modo si possa intervenire per ridurre tale condotta lesiva. Tali strumenti, regolarmente utilizzati dai criminologi nordamericani che operano con i delinquenti sessuali, sono poco conosciuti nel nostro Paese, "in cui ci si fida più dell'intuito che dell'esperienza internazionale"¹⁴

¹³ Debryne I. (1999): «L'échelle actuarielle sommaire du risque de récidive sexuelle», Communication présentée au Séminaire Européen: La pédophilie. Méthodes d'évaluation de la démarche intellectuelle et des stratégies de passage à l'acte des agresseurs sexuels pédophiles. Parigi (Atti pubblicati a cura dell'Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure-IHESI).

¹⁴ Gulotta G. e Coll. (2000): Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico. Giuffrè Ed., Milano

5. LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORI: RISPOSTA RETRIBUTIVA E CONTESTO DELL'ESECUZIONE PENALE IN ITALIA

I principi ispiratori degli interventi trattamentali degli autori di reati sessuali a danno di minori sono stati ormai assunti, in quei Paesi interessati, come quadro di riferimento di pratiche istituzionali avviate nell'area dell'esecuzione penale, sia detentiva che esterna, e degli aggressori sessuali in genere (violentatori, esibizionisti, 'frotteurs' ecc.), mentre l'Italia paga il prezzo di un considerevole ritardo che potrebbe essere colmato anche solo adeguando alcune attuali previsioni normative esistenti ad iniziative specifiche.

L'area istituzionale a cui riferirsi per analizzare gli aspetti problematici operativi della presa in carico psico-diaagnostica e trattamentale degli abusanti sessuali ai danni dell'infanzia è anche in Italia quella dell'esecuzione di pena. Sia la legge n. 66/96 sia la legge n. 269/98 prevedono, infatti, nuove fattispecie incriminatrici e un netto inasprimento delle pene edittali, stabilendo pene ed aggravii di pena per gli autori di questi reati. Esse hanno avuto l'immediato effetto di incrementare il numero dei procedimenti penali, con il conseguente aumento di imputati detenuti per tali reati e la comminazione di pesanti condanne, con tempi di detenzione sempre più dilatati, anche durante le fasi istruttorie, spesso assai complesse e dai risvolti relazionali drammatici.

Alcuni studiosi ed operatori spiegano l'aumento delle denunce per reati sessuali anche come conseguenza di una recente erosione dell'alto 'numero oscuro' di tali condotte illecite¹⁵, dovuta ad una maggiore sensibilizzazione dei Servizi Sociali, della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, in particolare in quei territori dove avanzate esperienze del privato sociale si sono coordinate alle iniziative mirate e specialistiche delle istituzioni.

Il legislatore italiano si è dunque oggi dotato di adeguate previsioni normative per reprimere questi reati, con una risposta retributiva pesante che si accompagna a sempre più affinate capacità d'intercettazione e di contrasto delle condotte sessuali ai danni di minori. Ma, come è già stato indicato, questi autori di reato presentano specificità sul piano delle caratteristiche di personalità e della gestione della propria sessualità, che richiedono interventi differenziati e mirati, da prevedere nel momento esecutivo della risposta penale, sia per istanze di difesa sociale (i rischi della recidiva) sia per evitare a questi soggetti supplementi di pena con effetti stigmatizzanti, che bloccano ogni loro percorso evolutivo di cambiamento nel contesto attuale di detenzione, in carcere, dove vengono relegati in sezioni apposite, cosiddette "protette".

Imputati e condannati, nell'attuale contesto detentivo, vengono isolati nelle "sezioni protette", per proteggerli dalla reattività violenta e punitiva degli altri detenuti, agita sulla base di un consolidato riferimento sottoculturale - tipico portato della subcultura criminale e mafiosa - di rifiuto a condividere la detenzione in comune con gli autori di violenza sessuale.

Ciò determina condizioni di detenzione spesso svantaggiate e una disparità di trattamento nello svolgimento delle attività intramurarie lavorative e ricreative. In alcuni Istituti si è costretti, per esigenze di sicurezza, a dimezzare per i "protetti" anche le ore di aria nei cortili. Laddove poi non esistono sezioni apposite, o la possibilità strutturale di istituirle, soprattutto nei piccoli Istituti, vengono improvvisate detenzioni in condizioni di isolamento quasi totale. Ciò accade per quei condannati che, per motivi di vicinanza alla propria residenza, preferiscono non chiedere trasferimenti in strutture più capienti e adeguate.

Nei carceri più grandi, per avere accesso o attraversare parti comuni, questi detenuti devono sempre essere scortati.

All'avversione nei loro confronti partecipano spesso anche gli agenti ed i graduati della Polizia Penitenziaria. Ad un recente questionario sulla percezione della devianza sessuale sottoposto ad un campione di 30 agenti di P.P., nel carcere di Milano-San Vittore, (età media tra 25 e 30 anni, livello scolare medio inferiore), l'80% degli agenti ha espresso l'esplicita preferenza a non operare nei reparti ove sono ristretti soggetti pedofili¹⁶. D'altronde, ancora fino a poco tempo fa, era in uso la tendenza a dirottare ai

¹⁵ Maccora M., Travaini G. (2000): «Reati sessuali e trattamento penitenziario», in: Bandini T., Gualco B. (a cura di), *Infanzia e abuso sessuale*. Giuffrè, Milano.

¹⁶ Fusco A. (2000): *La pena detentiva e gli autori di reato sessuale*. Tesi di laurea. Università degli Studi di Milano. Anno Accademico 1999-2000 (Non pubblicata).

reparti "protetti" il personale con problemi disciplinari o alcolcorrelati.

Ulteriore conseguenza di questa situazione è il rinforzo di uno stigma negativo che, in tale regime di separazione detentiva, permette il riprodursi della tendenza, tipica di molti devianti sessuali, a rinchiudersi in un vissuto di isolamento che ne accentua le inattitudini alla vita di relazione¹⁷.

La detenzione degli autori di violenza sessuale è dunque caratterizzata da una diversa accessibilità ai diritti fondamentali della persona. Una prospettiva minima ed immediata di intervento diventa quella della tutela del diritto di ciascun imputato o condannato per reato a sfondo sessuale, affinché non sia discriminato nell'ambito della vicenda detentiva, ma possa usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti, laddove il presupposto di ogni progettualità trattamentale diventi il riferimento alla riduzione del danno, in modo tale che il contesto detentivo possa articolarsi sempre più come risorsa.

Dietro questi reati c'è sempre una produzione di sofferenza e di distruttività che coinvolge anche gli autori¹⁸, che spesso richiedono un intervento per ridurre le proprie ansie ed emozioni negative.

È quindi rischioso, da parte degli operatori, fare i conti con gli effetti della psicopatologia di alcuni di questi detenuti senza un adeguato e approfondito supporto formativo, anche per le possibili conseguenze negative sulla salute dell'operatore stesso.

Un'indagine inglese¹⁹, compiuta contattando ottantadue tutori che lavoravano nell'ambito dei programmi di trattamento per autori di reato sessuale, i Sex Offender Treatment Programs (SOTP), attuati con moduli operativi uniformi in venticinque carceri inglesi diversi, evidenzia le conseguenze sulla vita personale della partecipazione al SOTP. Un terzo dei tutori parla di mutamenti nei rapporti intimi, dovuti a difficoltà a parlare col partner del proprio lavoro o ad una certa difficoltà a "non pensarci più" una volta a casa. Il 30% degli intervistati ha riferito di essere affetto da turbe sessuali, quali calo del desiderio o problemi di impotenza. Il 33% tra coloro che hanno figli, ha dichiarato di essere diventato iperprotettivo nei loro confronti o di temere talvolta che i propri comportamenti verso i figli abbiano un significato nascosto.

Riferendosi alle persone affidate alle loro cure, alcuni tutori parlano di una sensazione di rifiuto o del desiderio di evitare alcuni aggressori. La lentezza dei progressi e le difficoltà incontrate comporterebbero in alcuni una perdita di fiducia in sé stessi ed un sentimento di inefficienza. Molti di loro hanno detto di provare collera e una certa difficoltà a controllarla.

La mancanza di articolati interventi trattamentali determina una condizione di "ibernazione penitenziaria" degli autori di violenza sessuale a danno dei minori, che proprio in relazione alle loro caratteristiche di personalità richiederebbero interventi specifici e l'offerta di risorse terapeutiche, anche e soprattutto, allo scopo di ridurre i rischi di recidivare in quei comportamenti antisociali, oggi considerati tra i più gravi e fonte di allarme ed insicurezza. L'autore di reati sessuali è un detenuto 'ibernato', restituito a fine pena alla società come 'scongelato', ma ancora con le proprie caratteristiche psicopatologiche intatte, e, con in più, una frequente dose di rancore, che lo rende più vulnerabile agli agiti aggressivi e ad un acritico isolamento.

Le conseguenze di questo sistema, che produce inevitabilmente insicurezza, saranno il ricorso a metodi e interventi di controllo sul territorio, che rischieranno di protrarre gli effetti della pena sull'ex condannato per reati sessuali, ben al di là della sua avvenuta esecuzione: da detenuto ibernato a reo marchiato²⁰. In tal senso sembra orientarsi la proposta della Commissione parlamentare per l'infanzia (Documento in materia di pedofilia, pg.352), di "introdurre disposizioni in ordine alla comunicazione al Magistrato di Sorveglianza competente, da parte del condannato di reati connessi al fenomeno della pedofilia, una volta riacquistata la libertà personale, di quale sarà la sua residenza o dimora per un periodo di cinque anni dalla espiazione della pena". La misura richiesta è analoga all'obbligo di registrazione e notificazione sul territorio del condannato per tali reati in alcuni Stati federali U.S.A., e più di recente anche in Inghilterra (Sex Offender Order, 1998).

Sempre nella prospettiva della tutela dei diritti vi è da segnalare la generalizzata tendenza della Magistratura di Sorveglianza a "chiudere" per gli autori di violenza sessuale i canali della misure alterna-

¹⁷ Come scrive uno psicologo penitenziario: "chi si macchia di reati a sfondo sessuale incarna e rappresenta l'aberrazione umana. Come tale non ha possibilità di far ricorso ad alcuna seppure generica operazione difensiva. Non è un malato e non ha onore. Ciò a cui ha diritto, che si merita soltanto, è il confinamento al girone più periferico della marginalità" (Morini, 1997)

¹⁸ Bourillon J. (1999): Les criminels sexuels. Etudes psychanalytiques, L'Harmattan, Paris.

¹⁹ Dwyer S.M. (1997): «Treatment outcome study: Seventeen years after sexual offender treatment», in: Sexual abuse: A Journal of Research and Treatment, 9, 149-160.

²⁰ Carponi Schittar D. (1999): «Problematiche del Diritto nell'ambito delle pedofilie», in: Calleri B., Frighi L. (a cura di): La problematica attuale delle condotte pedofile, Ed. Univ. Romane, Roma.